



# Ministero della Salute

Dipartimento dell'Innovazione  
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici  
**Ufficio Centrale Stupefacenti**  
Tel. 0659943424 fax. 0659943226

N. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/ 35622

*Risposta al foglio del*  
*N. 456*

Roma 26 OTT. 2007

001572

Agli Assessorati alla sanità  
delle regioni e province autonome  
Loro sedi

All'AIFA  
Via della Sierra Nevada 60  
00144 Roma  
Fax: 06/59784054

Alla FNOMCeO  
Piazza Cola di Rienzo 80/a  
Roma  
Fax: 06/3222794

Alla FOFI  
Via Palestro 75  
00185 Roma  
Fax: 06/4941093

Alla FIMMG  
Piazza Guglielmo Marconi 25  
00144 Roma  
Fax: 06/54896645

Alla FNOVI  
Via del Tritone 125  
00187 Roma  
Fax: 06/4744332

Alla Federfarma  
Via E. Filiberto 190  
0185 Roma  
Fax: 06/70476587

Alla Assofarm  
Via Cavour 179/a  
00184 Roma  
Fax: 06/47865710

Alla Federfarma Servizi  
Via Castro Pretorio, 30  
00185 Roma  
Fax: 06/44704940

AI COMANDO CARABINIERI PER LA SANITÀ  
Via Gioacchino Rossini 21  
00198 Roma  
Fax: 06/8079252

**Oggetto:** Smaltimento farmaci stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso.

Pervengono a questo Ufficio numerose istanze volte a conoscere la procedura di smaltimento dei farmaci stupefacenti, in particolare analgesici oppiacei, residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso.

La normativa vigente (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 309/1990) prevede modalità complesse di smaltimento o cessione solo per le giacenze di stupefacenti scadute o inutilizzabili in possesso di soggetti autorizzati alla produzione, alla sperimentazione ed al commercio e di farmacie o per la distruzione di sostanze confiscate nell'azione di contrasto al traffico illecito (art. 87 del D.P.R. 309/90)

Il D.P.R. n. 254/2003, art. 2 comma h) elenca i rifiuti sanitari smaltibili per incenerimento negli impianti di cui sopra ed include i farmaci stupefacenti in generale, superando la previsione del precedente DM n. 219/2000, secondo cui facevano eccezione i farmaci oppiacei scaduti o inutilizzati che erano considerati rifiuti sanitari pericolosi richiedenti lo smaltimento in impianti di incenerimento appositamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997.

In mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, i cittadini che si ritrovano ad essere occasionalmente detentori di farmaci prescritti a singoli pazienti che hanno cessato la terapia, essendo in possesso di limitati quantitativi di farmaci parzialmente utilizzati, non possono essere assimilati ai soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 309/1990.

Considerato che attualmente tali farmaci finiscono probabilmente per la maggior parte nei cassonetti per rifiuti urbani (quindi a discarica), sarebbe opportuno (con l'eventuale aiuto dei medici prescrittori e dei farmacisti dispensatori) invitare i cittadini ad un corretto smaltimento.

A parere di questo Ufficio, tenuto conto che il sistema obbligatorio di raccolta dei farmaci scaduti confluisce in ogni caso ad impianti riconosciuti idonei allo smaltimento, i cittadini possono conferire i residui di farmaci stupefacenti a seguito di interruzione di terapia negli appositi contenitori presenti nelle farmacie senza obblighi di presa in carico da parte del farmacista.

IL DIRETTORE  
(Dr. Diego Petriccione)

